

€ 16.168,32  
Esce dall'...

COMUNE DI RIBERA  
24 GIU. 2011  
Prot. N. 11111

N 52/00 Se  
N 1107 Pr  
N 20/11 Ref  
C.D



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL ITALIANO  
IL TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA

in composizione monocratica, in persona del giudice designato,  
dott.ssa Stefania Garrisi, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 580 del ruolo  
generale per gli affari contenziosi dell'anno 2009 ritenuta in  
decisione all'udienza del 23 settembre 2010

TRA

NATOLI ELENA in proprio e n.q. di procuratrice generale del  
proprio germano NATOLI FABRIZIO, elettivamente domiciliata in  
Sciacca, via Carlo Marx, n. 7, presso lo studio degli Avv. Giovanni  
Vaccaro e Alberto Marolda, che la rappresentano e difendono in  
virtù di procura in calce all'atto di citazione

ATTRICE

E

Sc

COMUNE DI RIBERA in persona del Sindaco p.t.,  
elettivamente domiciliato in Ribera, via T. Cappello, n. 13, presso lo  
studio dell'Avv. Rosaria Giacomazzo, nonché rappresentato e  
difeso dall'Avv. Girolamo Bongiorno in virtù di procura in calce  
all'atto di citazione

CONVENUTO

#### OGGETTO

Risarcimento del danno da occupazione acquisitiva.

#### CONCLUSIONI

Come da verbale d'udienza del 29.9.2010.

#### CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con atto di citazione regolarmente notificato Natoli Elena,  
in proprio e nella qualità di procuratrice speciale di Natoli Fabrizio,  
conveniva innanzi a questo Tribunale il Comune di Ribera per ivi  
sentirlo condannare al risarcimento del danno subito a seguito ed  
in conseguenza dell'occupazione illegittima, da parte di  
quest'ultimo, del proprio fondo, sito in Ribera, Contrada Pozzillo,  
(in catasto al foglio 21, particelle 218, 219, 220, 335, 356, 1136,  
1144, 1360 e 2510), limitatamente alla superficie, anch'essa  
occupata, eccedente quella indicata nell'ordinanza del Comune di

Sc

N. 52/11 Sent.  
N. D.I.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SCIACCA

E' copia conforme all'originale  
Sciaccia, 9 GIU. 2011  
Il Cancelliere CI  
Anna Lo Carmine

*in corso di registro*



Istar  
pro  
cor  
Gi  
T

REPUBBLICA ITALIANA- IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Si rilascia a richiesta di Avv. VACCARO GIOVANNI

Nell'interesse di NATOLI ELENA in persona e u.p. *procuratore generale del Tribunale di Sciacca*  
Sciaccia, 9 GIU. 2011 *del proprio genitore NATOLI FABRIZIO*

F/TO Il Cancelliere CI  
Anna Lo Carmine

E' copia autentica. addi detto

Sciaccia, 9 GIU. 2011  
Il Cancelliere CI  
Anna Lo Carmine



o p.t.,  
esso lo  
ito e  
calce

TO

Ribera n. 7/82 del 13 dicembre 1982 e notificata il 15 dicembre 1982.

Si costituiva in giudizio il Comune di Ribera il quale, eccettuata preliminarmente la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, resisteva nel merito alla domanda chiedendone il rigetto.

3. La domanda è fondata e va pertanto accolta.

Vo preliminarmente dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata dal Comune convenuto, atteso che il medesimo è incorso nella decadenza dalla possibilità di proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio (quale appunto è l'eccezione di prescrizione), avendo depositato la comparsa di risposta in data 27 ottobre 2005 momento in cui, essendosi tenuta l'udienza di prima comparizione l'8 novembre 2005, era già spirato il termine a ritroso di cui all'art. 167 c.p.c.

4. Nel merito, all'ipotesi in esame è applicabile l'istituto di origine giurisprudenziale, dell'occupazione appropriativa o accessione invertita, fattispecie che - senza ripercorrere il lungo iter giurisprudenziale in proposito, a partire dalla nota pronuncia della Suprema Corte, resa a Sezioni Unite, 26 febbraio 1983, n. 1464, fino alle pronunce di condanna della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per contrasto dell'istituto dell'occupazione appropriativa con l'art. 1 del Protocollo e all'elaborazione della

8

diversa fattispecie dell'occupazione usurpativa, nonché sino alle nuove disposizioni contenute nel d.lgs. 327/01 - ricorre quando, nell'ambito di un procedimento di espropriazione e nonostante la presenza della Dichiarazione di Pubblica Utilità dell'opera da realizzare e la conseguente occupazione del suolo da parte della Pubblica Amministrazione, non venga adottato nel termine previsto l'atto finale della procedura ablativa (il decreto di esproprio) e tuttavia il bene privato risulti irreversibilmente trasformato e asservito all'interesse pubblico. Tale vicenda, che comporta l'estinzione del diritto di proprietà del privato e nel contempo l'acquisto della proprietà del suolo in favore della Pubblica Amministrazione, obbliga quest'ultima al risarcimento del danno subito il quale, in seguito alle pronunce della Corte Costituzionale n. 348 e 349/07, deve essere serio e integrale della perdita del diritto dominicale.

5. Ciò premesso, nel caso in esame, con Delibera n. 1003 del 6 dicembre 1982 la Giunta Municipale di Ribera approvava il progetto - redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale - di espropriazione dei terreni interessati alla realizzazione della viabilità del Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) del Comune di Ribera.

Con ordinanza n. 7 del 13 dicembre del 1982 notificata il 15 dicembre 1982, il Comune disponeva l'occupazione temporanea d'urgenza (preordinata all'espropriazione) dei beni immobili

sino alle  
quando,  
nte la  
a da  
tella

risarcimento del danno per occupazione acquisitiva, considerato che l'occupazione doveva ritenersi illegittima a far data dal 9 gennaio 1991 (data di scadenza dell'occupazione legittima prorogata).

sto  
e

Con sentenza del Tribunale di Sciacca n. 379/01, poi parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Palermo con la sentenza n. 867/04, il Comune di Ribera veniva condannato al risarcimento del danno per l'occupazione appropriativa, limitatamente alla superficie oggetto dell'ordinanza n. 7/82, per la somma di € 576.373,95 oltre a rivalutazione dal 9 gennaio 1991 e interessi sino al saldo (cfr. doc. 4 e 5 del fascicolo di parte attrice).

Nel corso del giudizio la CTU svolta dall'Ing. Bruno Lo Torto accertava che la superficie occupata era superiore rispetto a quella oggetto dell'ordinanza comunale, comprendendo anche l'ulteriore particella n. 330 del foglio 21, per una estensione in eccesso di mq. 3.585.

Tale accertamento è stato recepito e confermato dalla consulenza tecnica d'ufficio svolta nel presente procedimento, depositata dall'Ing. Onofrio Tulone in data 26 marzo 2008 e successiva consulenza integrativa depositata in data 1 ottobre 2008 il quale, utilizzando il metodo di stima sintetico-comparativo, ha determinato il valore di mercato del terreno occupato in

inherenti il progetto di esproprio di cui sopra, per la durata di anni cinque dall'immissione in possesso (avvenuta con verbale 9 gennaio 1983) e in applicazione dell'art. 9 della l. 18 aprile 1962 n. 167, che dichiarava la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere da realizzare nel piano di zona del Comune di Ribera - la sussistenza della Dichiarazione di Pubblica Utilità, sia pure relativa a tutta l'area in questione, rende peraltro la fattispecie inquadabile nell'istituto dell'occupazione appropriativa e non usurpativa come ritenuto da parte attrice, che ricorre nella diversa ipotesi, tra le altre, della mancanza o caducazione retroattiva della stessa Dichiarazione di Pubblica Utilità: la superficie da espropriare veniva indicata nell'ordinanza con riferimento ai dati catastali (foglio 21, porticelle 218, 219, 220, 335, 356, 1136, 1144, 1360 e 2510) e alla superficie totale (pari a mq 27.380) (cfr. doc. 2 del fascicolo dell'attrice).

Riscossa da parte dei proprietari espropriati l'80 % dell'indennità provvisoria, gli stessi, non essendosi la procedura ablativa conclusa nel termine di cinque anni indicato nell'ordinanza (da prorogarsi ex art. 5bis l. n. 42/85 e art. 14 comma 2°, l. n. 47/88, che operano automaticamente, senza alcuna necessità di provvedimento amministrativo, quindi sino al 9 gennaio 1991) ed essendosi invece verificata la radicale trasformazione del bene privato, proponevano dinanzi al Tribunale di Sciacca, domanda di

di anni

ennaio

, che

ere

la

ra

,

esso rispetto all'ordinanza n. 7/82, in € 106.575,00, somma che  
presenta il valore del risarcimento da riconoscere a parte  
rice.

Le conclusioni esposte dal consulente d'ufficio,  
degnamente supportate e suffragate da opportuni  
accertamenti, chiaramente frutto di un approfondito esame e  
degnamente e logicamente motivate anche dal punto di vista  
tecnico, vanno senz'altro condivise dal Tribunale e sono senz'altro  
idonee a fondare la decisione in ordine alla quantificazione del  
risarcimento del danno dovuto all'attrice.

In particolare, del tutto da disattendere si apprezza la  
doglianza del Comune, relativa alle consulenze tecniche espletate  
nel precedente giudizio nonché a quella effettuata in questo  
procedimento.

Con riferimento alla superficie maggiore di mq. 3.585,  
l'accertamento è stato effettuato dal consulente tecnico Ing.  
Tulone, sia pure attraverso il riferimento *per relationem* alle  
consulenze espletate nel primo giudizio, relativamente alle quali si  
è avuto il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti: anche nei  
confronti della consulenza dell'Ing. Tulone inoltre, le parti hanno  
avuto la possibilità di interloquire - e anzi il rigetto dell'istanza  
del deposito della CTP del Comune, di cui all'udienza dell'8.7.2008,  
è stato motivato solo dalla tardività dell'istanza -, di guisa che,



anche rispetto a tale accertamento tecnico, è stato rispettato il principio del contraddittorio.

Va pertanto riconosciuto, a parte attrice, il diritto al risarcimento del danno per occupazione acquisitiva, nella misura di € 106.575,00.

Riconosciuta all'attrice tale somma a titolo di risarcimento del danno, trattandosi di debito di valore la cui funzione è quella ricostruire integralmente il patrimonio del danneggiato sia pure attraverso un somma di denaro per equivalente, alla stessa va riconosciuto, alla luce del noto orientamento fatto proprio dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza 22.4.1994 - 17.2.1995 n. 1712 e recentemente da Cass. civ., sez. 3°, 5234 del 10/03/2006 (Rv. 588243) il c.d. lucro cessante per compensare il danneggiato del mancato tempestivo godimento dell'equivalente in denaro del bene perduto dalla data dell'evento (9 gennaio 1991, data dell'occupazione legittima prorogata), che può essere liquidato con la tecnica degli interessi, calcolati questi ultimi, non *"sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio"*.

Tenuto conto dei criteri indicati nella predetta sentenza e presumendo un normale utilizzo del danaro da parte del danneggiato, il pregiudizio economico derivato dal ritardato

pagamento può essere equamente determinato ipotizzando un impiego della somma in forme di piccolo risparmio (ad es. titoli di Stato).

Considerato che tali forme di risparmio, dalla data del sinistro all'attualità, hanno avuto un rendimento medio annuo pari a circa il 5,4 %, ritiene il giudicante che gli interessi possano essere liquidati nella stessa misura del 5,4 % annuo, misura peraltro sostanzialmente corrispondente al tasso di interesse legale medio del periodo.

Per quanto attiene alla base di calcolo, dovendo essere escluso il riferimento alle somme liquidate al valore attuale, gli interessi andranno calcolati equitativamente sull'importo medio tra la somma liquidata ad oggi e quella dovuta all'epoca del fatto (ottenuta devalutando il primo importo con l'applicazione degli indici ISTAT).

Considerato che con la presente pronuncia il credito di valore si converte in credito di valuta in quanto liquidato, sulla somma complessiva riconosciuta all'attore spettano gli interessi di mora in misura legale dalla decisione al saldo.

La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo segue la soccombenza.

Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.

P. Q. M.

Il Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

- accoglie la domanda proposta da Natoli Elena, in proprio e nella qualità di procuratrice speciale di Natoli Fabrizio e per l'effetto condanna il Comune di Ribera al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 106.575,00, oltre agli interessi come precisati in motivazione, nei confronti di Natoli Elena, in proprio e nella qualità di procuratrice speciale di Natoli Fabrizio;

- condanna il Comune di Ribera alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da Natoli Elena, liquidate in complessivi € 8.416,23, di cui € 424,23 per spese, € 2.392,00 per diritti ed € 5.060,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge;

- pone definitivamente a carico del Comune di Ribera le spese di CTU.

Così deciso in Sciacca, il 2 marzo 2011.

Il Giudice

Dott. Stefania Carrisi  
*Stefania Carrisi*

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Anna Lo Cammino  
*Anna Lo Cammino*

**TRIBUNALE DI GIACCA**  
Depositato oggi in Cancelleria  
16 MAR 2011  
IL CANCELLIERE Ct  
*Anna Lo Cammino*

N. 52/11 Sent.  
N. D.I.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SCIACCA

E' copia conforme all'originale  
Sciaccà 9 GIU. 2011  
Il Cancelliere CI  
Anna Lo Carmine



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

ordiniamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a  
que spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico  
istero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica  
ocorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Sciaccà a richiesta di Avv. VACCARO GIOVANNI

interesse di NATOLI ELENA in proprio e upol. proemotiva  
Sciaccà, 9 GIU. 2011 *generale del proprio genitore NATOLI FABRIZIO*

F/TO Il Cancelliere CI  
Anna Lo Carmine

Copia autentica. addi detto



Sciaccà 9 GIU. 2011  
Il Cancelliere CI  
Anna Lo Carmine

TRIBUNALE DI SCIACCA

Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche

Istante la Sig.ra NATOLI ELENA, in proprio e n.q. di procuratrice generale del proprio germano Natoli Fabrizio, come sopra rapp.ta e dom.ta, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di Sciacca ho notificato la suesesa sentenza in forma esecutiva al COMUNE DI RIBERA, in persona del sindaco e legale rapp.te pro tempore, domiciliato per la carica in Ribera, Corso Umberto I, n.30, consegnandone copia a mani di

*Spollino Giuseppe  
dell'ufficio forense  
Ribera 22-06-2011*

3122/A  
14.11.11

16 GIU. 2011

TRIBUNALE DI SCIACCA  
Ufficiale Giudiziario  
(Dot. Emanuele Sciala)